

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO**

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2022 R.G.

promossa da:

BANCA CREDITRICE INCORPORANTE;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

SOCIETA' DEBITRICE;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice opponente (nelle "note scritte" depositate in data 17.06.2022 ed a verbale di udienza "figurata" in data 23.06.2022):

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta accertata l'insussistenza dei presupposti per ingiungere ad **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** la consegna della documentazione richiesta, revocare il decreto ingiuntivo opposto.*

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, IVA e CPA ai sensi di legge."

Per la parte convenuta opposta (nelle "note scritte" depositate in data 17.06.2022 ed a verbale di udienza "figurata" in data 23.06.2022):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

*- nel merito: rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. xxxx/2021 del 17.03.2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 18.03.2021, nell'ambito del procedimento n. xxxx/2021 R.G., oggetto di opposizione. Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori di legge."*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo");

- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la "motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Su ricorso depositato dalla parte convenuta opposta **SOCIETA' DEBITRICE**, in persona del legale rappresentante Avv. OMISSIS, il Tribunale di Torino, con decreto n. xxxx/2021, datato 17.03.2021, depositato in data 18.03.2021, ha ingiunto alla odierna parte attrice opponente **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** di consegnare alla ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del suddetto decreto:

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

“a1. per ciò che attiene al conto corrente n. omissis, aperto in data 28.02.2012:

tutti i contratti di modifica consensuale o integrazione del rapporto di conto corrente, con tutti i relativi documenti di sintesi, fatta espressa eccezione per il documento di sintesi n. 4 al 31.12.2014, per il contratto di trasformazione in conto agricoltura illimitato del 29.02.2012 e per i contratti di modifica consensuale delle condizioni del 13.03.2012, del 20.08.2012 e del 27.09.2012;

estratti conto capitale completi di scalare ed elementi per il conteggio competenze di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2017 e del 2018, nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno del 2019;

tutti i contratti di apertura di credito e/o affidamenti, sia a scadenza che a revoca, a valere sul conto corrente n. xxxx, con tutti i relativi documenti di sintesi, ivi comprese eventuali proroghe, fatta espressa eccezione per il contratto del 05.03.2012, per la modifica consensuale delle condizioni economiche del 27.09.2012, per la concessione di finanziamento agrario del 5.08.2013;

tutti i contratti di variazione in aumento e diminuzione delle aperture di credito e/o affidamenti, sia a scadenza che a revoca, a valere sul conto corrente n. xxxx unitamente ai relativi documenti di sintesi; tutte le distinte per anticipi a far data dal 28.02.2012 ad oggi.

a2. per ciò che attiene al mutuo n. omissis (ex omissis) del 28.06.2012:

piano di ammortamento originario ed eventuale piano di ammortamento aggiornato, comprensivo delle rate di preammortamento;

copia di eventuali iscrizioni ipotecarie effettuate nei registri immobiliari in forza del suddetto contratto e/o copia di eventuali diverse garanzie rilasciate con tutta la documentazione connessa;

copia del/i contratto/i di assicurazione stipulato/i in forza del suddetto mutuo unitamente al/i documento/i di sintesi ed alla relativa scheda costi, comprensivo/i di eventuali modificazioni e/o integrazioni;

a3. per ciò che attiene al mutuo n. omissis del 28.06.2012:

atto di erogazione della somma mutuata;

piano di ammortamento aggiornato alla ricontrattualizzazione del 23.12.2016, comprensivo delle rate di preammortamento;

quietanze relative al pagamento delle rate del 09.01.2013 e 09.11.2013; delle rate di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre del 2016, di tutte le rate del 2017, del 2018 e delle rate di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2019;

contabile relativa al riaccredito delle rate pagate nel 2016;

rendiconto al 31.12.2013, al 31.12.2014, al 31.12.2016; al 31.12.2017, al 31.12.2018;

copia di eventuali iscrizioni ipotecarie effettuate nei registri immobiliari in forza del suddetto contratto e/o copia di eventuali diverse garanzie rilasciate con tutta la documentazione connessa;

copia del/i contratto/i di assicurazione stipulato/i in forza del suddetto mutuo unitamente al/i documento/i di sintesi ed alla relativa scheda costi, comprensivo/i di eventuali modificazioni e/o integrazioni;

a4. per ciò che attiene al mutuo n. omissis del 22.11.2012:

atto di erogazione della somma mutuata;

piano di ammortamento aggiornato alla ricontrattualizzazione del 23.12.2016, comprensivo delle rate di preammortamento;

quietanze relative al pagamento delle rate di settembre, ottobre, novembre 2013, gennaio 2014, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2015, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, del 2017, del 2018 e delle rate di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2019;

contabile relativa al riaccredito delle rate pagate nel 2016;

rendiconto al 31.12.2013, al 31.12.2014, al 31.12.2016; al 31.12.2017, al 31.12.2018;

iscrizione ipotecaria effettuata nei registri immobiliari di Verona in data 30.11.2012 ai nn. xxxx R.G. e xxxx R.P;

contratto di garanzia di importo pari a € 1.550.000,00 rilasciata dalla Gestione Fondi per l'Agroalimentare con tutta la documentazione connessa;

copia del/i contratto/i di assicurazione stipulato/i in forza del suddetto mutuo unitamente al/i documento/i di sintesi ed alla relativa scheda costi, comprensivo/i di eventuali modificazioni e/o integrazioni”;

ed oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in Euro € 1.591,00 (di cui € 286,00 per anticipazioni non imponibili), oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14 nonché c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

1.3. Con atto di citazione datato 29.04.2022, ritualmente notificato in data 29.04.2022, la società **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE**, in persona del Dott. OMISSIS, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. Con Decreto del 17.05.2021, il Giudice Istruttore ha fissato udienza fisica di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. avanti a sé in data 20.10.2021 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c.,

1.5. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta **SOCIETA' DEBITRICE**, in persona del legale rappresentante Avv. OMISSIS, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 29.09.2021, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.6. Con successivo Decreto del 04.10.2021, il Giudice Istruttore:

- ha preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare, dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale: *"4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"*; - ha differito l'udienza fisica del 20.10.2021 all'udienza "figurata" in data 27.10.2021, con termine alle parti di 5 giorni dalla comunicazione dello stesso Decreto per l'eventuale deposito di motivata istanza di trattazione orale; - ha disposto lo svolgimento della predetta udienza nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; - ha assegnato alle parti termine sino al 20.10.2021 per il deposito telematico delle predette "note scritte";

1.7. Con proprie "note scritte" depositate in data 20.10.2021, la parte attrice opponente:

- ha contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta opposta;
- si è opposta alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.

1.8. Con proprie "note scritte" depositate in data 20.10.2021, la parte convenuta opposta:

- ha rilevato come *"anche alla luce del più recente orientamento di merito"* (indicato dalla stessa in: Trib. Torino, sez. VIII civ., ord. del 14.10.2021, R.G. 9808/2021) l'asserita impossibilità di procedere alla consegna della documentazione bancaria oggetto del decreto ingiuntivo, non comporta il venir meno del diritto a ricevere la documentazione richiesta, né di procedere ad esecuzione forzata, sostenendo che la semplice dichiarazione di impossibilità ad adempiere da parte del debitore non possa mai consentire

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

la sua liberazione, rendendosi sempre necessario il recepimento di tale dichiarazione almeno in un atto avente pubblica fede (quale, ad esempio, un verbale di pignoramento o una denuncia/querela);

- ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto, per effetto della mancata consegna di parte della documentazione e della conseguente mancata ricostruzione integrale dei rapporti intercorsi con la Banca, la **SOCIETA' DEBITRICE** si trova impossibilitata a determinare gli ulteriori addebiti illegittimi ed inadempimenti contrattuali subiti nel corso del predetto rapporto, sostenendo come ciò pregiudichi, per un verso, il diritto del cliente, anche alla luce della disciplina relativa al mandato, alla verifica del corretto adempimento da parte della Banca delle obbligazioni poste in capo alla stessa e per altro verso, determini la violazione da parte dell'istituto dell'obbligo di trasparenza, nonché di buona fede e correttezza a cui le parti sono tenute in tutte le fasi del rapporto;

- ha sostenuto come risulti evidente la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto la mancata consegna della documentazione richiesta preclude alla **SOCIETA' DEBITRICE** di verificare la correttezza dell'operato della Banca opponente e di ricalcolare il saldo effettivo dei rapporti, che appare difforme da quello risultante dagli estratti conto;

- ha chiesto infine che la causa, in quanto di natura esclusivamente documentale e matura per la decisione, sia rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

1.9. All'udienza "figurata" del 27.10.2022, il Giudice Istruttore si è riservato sulle istanze proposte dalle parti.

1.10. Con Ordinanza datata 02.11.2021 il Giudice Istruttore:

- ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto;

- ha assegnato alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010;

- ha fissato udienza successiva "figurata" in data 18.05.2022 per i medesimi incumbenti, con termine di 5 giorni dalla comunicazione della stessa Ordinanza per l'eventuale deposito di motivata istanza di trattazione orale;

- ha disposto che la predetta udienza si svolga nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

- ha assegnato alle parti termine sino al 10.05.2022 per il deposito telematico delle predette "note scritte".

1.11. Con proprie "note scritte" depositate in data 09.05.2022, la parte convenuta opposta:

- ha dato atto che la mediazione tempestivamente instaurata ha avuto esito negativo, depositandone il relativo verbale;

- ha chiesto che la causa, di natura esclusivamente documentale e matura per la decisione, venisse rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;

1.12. Con proprie "note scritte" depositate in data 10.05.2022, la parte attrice opponente:

- ha comunicato di aver avviato, in ottemperanza all'Ordinanza emessa in data 02.11.2021 dal Giudice Istruttore, la procedura di mediazione e come la stessa abbia avuto esito negativo, allegando il relativo verbale e la dichiarazione resa dal Procuratore della società **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** all'Organismo di mediazione incaricato con la quale si è dato atto di non aver reperito nei propri archivi documentazione ulteriore rispetto a quella già fornita alla **SOCIETA' DEBITRICE** anteriormente alla fase monitoria;

- ha dato atto di aver provveduto al pagamento delle spese avversarie, a seguito della avvenuta notificazione ad opera della convenuta opposta del ricorso per ingiunzione munito di formula esecutiva unitamente ad atto di precetto, e di aver nuovamente ribadito con ulteriore comunicazione alla controparte quanto già rappresentato circa l'impossibilità di consegnare ulteriore documentazione;

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

- si è infine riportata a quanto già ampiamente rappresentato chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

1.13. All'udienza figurata del 18.05.2022, il Giudice Istruttore:

- ha fissato udienza "figurata" di precisazione delle conclusioni in data 23.06.2022;
- ha disposto lo svolgimento della predetta udienza nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.
- ha assegnato alle parti termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito telematico delle rispettive "note scritte".

1.14. Le parti hanno depositato le rispettive "note scritte" in data 17.06.2022 precisando le conclusioni così come in epigrafe.

1.15. All'udienza "figurata" in data 23.06.2022 il Giudice Istruttore:

- ha disposto ai sensi dall'art. 281- *quinquies*, 2° comma, c.p.c., il deposito delle sole comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni;
- ha fissato udienza "figurata" di discussione in data 13.10.2022;
- ha disposto lo svolgimento della predetta udienza nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito telematico delle rispettive "note scritte".

1.16. In data 22.09.2022, la parte attrice opponente ha depositato la propria comparsa conclusionale.

1.17. In data 22.09.2022 la parte convenuta opposta ha depositato la propria comparsa conclusionale.

1.18. Con proprie "note scritte" depositate in data 06.10.2022, la parte convenuta opposta ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

1.19. Con proprie "note scritte" depositate in data 07.10.2022, la parte attrice opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accoglimento delle già precisate conclusioni.

1.20. All'udienza "figurata" in data 13.10.2022 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, dando atto che la Sentenza sarebbe stata depositata entro i trenta giorni successivi alla stessa udienza di discussione, così come previsto dall'art. 281-*quinquies*, 2° comma, c.p.c.

2. SUL MERITO DELLA PRESENTE CAUSA.

2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta accertata l'insussistenza dei presupposti per ingiungere ad BANCA CREDITRICE INCORPORANTE la consegna della documentazione richiesta, revocare il decreto ingiuntivo opposto."

L'opposizione e le predette domande non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo in particolare, nel procedimento monitorio:

- di aver intrattenuto rapporti bancari e di finanziamento con **BANCA INCORPORATA** (oggi **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE**, odierna parte attrice opponente) consistenti in n. 1. conto corrente

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

(n. xxxx/xxxx aperto in data 28.02.2012) e nn. 3 contratti di mutuo (n. omissis ex omissis del 28.06.2012, n. omissis del 09.11.2012 e n. omissis del 22.12.2012);

- di aver inviato in data 31.07.2019 alla parte attrice opponente una richiesta ex art. 119 TUB volta ad ottenere copia di documentazione bancaria relativa ai suddetti rapporti [cfr. doc. 2 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)] e di aver ricevuto solo parte della documentazione richiesta;

- di aver inviato in data 12.11.2020 successiva comunicazione con cui invitava la parte attrice a consegnare, entro il termine di 7 giorni, copia di tutta la documentazione mancante [cfr. doc. 3 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)];

- di aver ricevuto comunicazione in data 9.12.2020 con cui la parte attrice asseriva di aver inviato in data 22.10.2019 e in data 2.11.2020 tutta la documentazione rinvenuta dalla stessa [cfr. doc. 4 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)] allegando anche un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione della documentazione mancante [cfr. doc. 5 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)];

- di non aver mai ricevuto in seguito la documentazione mancante.

L'odierna convenuta opposta ha poi rilevato in diritto come secondo l'art. 119, comma 4, TUB *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”* e anche come, secondo la giurisprudenza *“il diritto del cliente di avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'art. 119 TUB abbia natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica “finale”, a carattere non meramente strumentale”* (Cass., Sez. I, ord. 24.05.2019, n. 14231) e *“non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi”* (Cass., Sez. I, 12.05.2006, n. 11004).

2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del *creditore opposto*, avente in realtà veste di *attore* per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del *debitore opponente*, avente la veste di *convenuto*, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in *Redazione Giuffrè* 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in *Redazione Giuffrè*, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in *Redazione Giuffrè* 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).

Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui *“il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in *Guida al dir.* n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in *Redazione Giuffrè* 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in *Redazione Giuffrè* 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in *Il Foro Padano* 2007 n. 1, pag. 239).

Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.

2.4. Invero, nel caso di specie risultano documentalmente provate le predette circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso monitorio, ossia che:

- in data 31.07.2019 l'attuale parte convenuta opposta aveva inviato a **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** una richiesta ex art. 119 TUB volta ad ottenere copia di documentazione bancaria relativa ai suddetti rapporti [cfr. doc. 2 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)];
- in data 12.11.2020 l'attuale parte convenuta opposta aveva inviato a **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** successiva comunicazione invitandola a consegnare, entro il termine di 7 giorni, copia di tutta la documentazione ancora mancante [cfr. doc. 3 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)];
- in data 9.12.2020 l'attuale parte convenuta opposta aveva ricevuto da **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** comunicazione con cui si asseriva l'avvenuto invio in data 22.10.2019 e in data 2.11.2020 di tutta la documentazione rinvenuta dalla stessa [cfr. doc. 4 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)], allegando anche un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione della documentazione mancante [cfr. doc. 5 in atti al fascicolo monitorio (cfr. doc. 3 in atti di parte convenuta)].

2.5. Si deve aggiungere che la parte attrice opponente non ha specificamente contestato le predette circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo (essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui *infra*).

Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

In proposito, si deve osservare che il predetto principio di "non contestazione" consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in *Redazione Giuffrè* 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in *Giustizia Civile.com* 2014, 6 novembre; Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in *Giur. merito* 2012, 3, 590).

2.6. La parte attrice opponente si è limitata ad eccepire di aver consegnato tutta la documentazione reperita nei propri archivi, sostenendo, *in primis*, come i documenti richiesti e non consegnati non fossero stati reperiti poiché in realtà mai venuti ad esistenza.

In particolare, la parte attrice opponente ha sostenuto:

- che, relativamente alla documentazione relativa al conto corrente, erano stati nuovamente chiesti estratti conto relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 già consegnati integralmente;
- che, relativamente alla richiesta di contratti vari, ulteriori e diversi da quelli già consegnati "è facile ipotizzare che possano non esserne mai stati stipulati altri rispetto a quelli già trasmessi...";
- che, relativamente alle richieste relative al mutuo n. omissis, non esisteva un piano di ammortamento originario né una rinegoziazione né iscrizioni ipotecarie o contratti di assicurazione; - che,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

relativamente alle richieste relative al mutuo n. omissis, erano stati già consegnati l'atto erogazione della somma mutuata, il piano di ammortamento successivo alla rinegoziazione con riferimento alla sola quota del capitale essendo un mutuo variabile, e non esistevano iscrizioni ipotecarie e contratti di assicurazione;

- che, relativamente alle richieste relative al mutuo n. omissis, erano stati già consegnati l'atto di erogazione della somma mutuata, il piano di ammortamento successivo alla rinegoziazione con riferimento alla sola quota del capitale essendo un mutuo variabile, l'iscrizione ipotecaria e i contratti di assicurazione;

- che, relativamente alle richieste di quietanze e rendiconti relative a tutti i suddetti mutui, molti erano stati già consegnati.

Infine, la parte attrice opponente ha sostenuto, genericamente e in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza, come *“anche a voler ritenere che vi sia stata della documentazione ulteriore rispetto a quella già consegnata, la Banca ha palesato alla SOCIETA' DEBITRICE di non essere in possesso né in condizione di reperire ulteriore documentazione, pertanto, la parziale impossibilità sopravvenuta di BANCA CREDITRICE INCORPORANTE alla prestazione di consegna di copia di documentazione ormai irreperibile fa venire meno l'obbligo di consegna da parte della stessa della documentazione contrattuale oggetto di ingiunzione (in tal senso, ex multis, il Tribunale di Verona, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza del 30 agosto 2017, n. 2089, www.expartecreditoris.it).*

Del resto, la circostanza che BANCA CREDITRICE INCORPORANTE non abbia potuto evadere in toto – ma comunque in notevole misura – la richiesta avversaria è connessa non ad una scarsa diligenza o buona fede nella gestione dei rapporti con la SOCIETA' DEBITRICE ma alle note vicende di fusioni e acquisizioni che hanno coinvolto le società del GRUPPO BANCA CREDITRICE INCORPORANTE e che, nello specifico, hanno interessato proprio la ricorrente: sicché, considerati i diversi Enti aziendali coinvolti nel corso degli anni in relazione ai rapporti di cui si discute (OMISSIS), parte della documentazione che ha riguardato i citati contratti e il loro svolgimento è andata smarrita o risulta comunque irrecuperabile”.

Le suddette eccezioni non risultano fondate.

Com'è noto, l'art. 119, 4° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue: *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”*

Secondo la Cassazione, in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli art. 1374 e 1375 c.c., anche nell'art. 119 t.u. l. banc. il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere - a sua spesa, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093: nella specie, la S.C. ha cassato - e decidendo nel merito ordinato agli istituti di credito la consegna alla curatela del fallimento degli estratti conto degli ultimi due anni - la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto una volta ricevute dalla banca le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 t.u. cit.).

La Suprema Corte ha ancora chiarito che l'art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto ed il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 28 maggio 2018, n. 13277).

Sempre secondo la Cassazione, il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal comma 4 dell'art. 119 D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della banca) (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 19 ottobre 1999, n. 11733).

Inoltre, nel caso di specie e come correttamente evidenziato dalla parte convenuta opposta, a fronte della circostanza rappresentata dalla parte attrice opponente di non essere in possesso di ulteriore documentazione né di essere in condizione di reperirla perché distrutta o smarrita, sarebbe stato onere della stessa opponente provvedere quantomeno a presentare la relativa denuncia di smarrimento. Secondo la giurisprudenza, infatti, a fronte di una denuncia di smarrimento della documentazione diviene configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente venir meno dell'obbligazione di consegna della documentazione contrattuale oggetto di decreto ingiuntivo opposto (cfr. in tal senso Trib. Potenza, sentenza n. 979 del 10.12.2020, in www.expartecreditoris.it).

Pertanto, nel caso in esame - in assenza di una qualsivoglia denuncia di smarrimento - non risulta sufficientemente comprovata l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Difatti, come correttamente evidenziato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Torino, Sez. I, sentenza n. 924 del 03.03.2022), la generica impossibilità di reperire la documentazione non è di per sé sufficiente a far venir meno l'obbligo di consegna di quanto richiesto.

2.7. La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.

2.8. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.

3. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

3.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: *“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”*

3.2. In primo luogo, infatti, può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) rispetto alle questioni dirimenti.

3.3. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile,*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 21.10.2022 n. 4071

nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni."

Nel caso di specie, sussistono altre analoghe "gravi ed eccezionali ragioni", ravvisabili:

- nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico;
- nella circostanza evidenziata dalla parte attrice opponente (che, sebbene irrilevante sotto il profilo del merito, costituisce peraltro una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali), secondo cui **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** non ha potuto evadere *in toto* la richiesta dell'attuale parte convenuta opposta a causa delle note vicende di fusioni e acquisizioni che hanno coinvolto le società del **Gruppo BANCA CREDITRICE INCORPORANTE** sicché, considerati i diversi Enti aziendali coinvolti nel corso degli anni in relazione ai rapporti di cui si discute (**OMISSIS**), parte della documentazione che ha riguardato i citati contratti e il loro svolgimento è andata smarrita o risulta comunque irrecuperabile.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. **xxxx/2022** R.G. promossa dalla società **BANCA CREDITRICE INCORPORANTE**, in persona del Dott. Omissis (parte attrice opponente) contro la **SOCIETA' DEBITRICE**, in persona del legale rappresentante Avv. Omissis (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. **xxxx/2021**, datato 17.03.2021, depositato in data 18.03.2021, che **conferma** integralmente.

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.

Così deciso in Torino, in data 21 ottobre 2022.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*